

CO.SM.AN. Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti di Origine Animale  
L. R. n. 11 del 25 maggio 2001

### **Comunicato**

La Legge Regionale n. 10 del 11 luglio 2011 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011” all’art. 6 ha modificato il comma 1 bis dell’art. 4 della L.R. n. 11 del 25 maggio 2001 istitutiva del CO.SM.AN. il Consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari.

Fermo restando che permane l’obbligo di adesione al Consorzio (ai sensi dell’art. 7-ter L.R. n. 11/2001 e DGR n. 26-1405 del 19/01/2011) da parte di tutti gli allevatori di tutti i settori di interesse zootecnico con consistenze animali nei propri allevamenti superiori alle 10 UBA (Unità Bovino Adulto) con la nuova formulazione della legge si sancisce quanto segue:

1. l’obbligatorietà di adesione alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento degli animali morti o abbattuti in focolai di malattie infettive e diffuse disciplinate dalle norme di polizia veterinaria, (con copertura totale o parziale, da parte del contributo pubblico regionale, dei costi di smaltimento sostenuti dagli allevatori);
2. la possibilità di non aderire alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria (con copertura parziale, da parte del contributo pubblico regionale, dei costi di smaltimento sostenuti dagli allevatori) comunicandolo entro i termini e con le modalità stabilite dal Consorzio.

Conseguentemente il Consorzio è chiamato dalla Legge a stabilire i termini e le modalità con le quali gli allevatori consorziati possono comunicare al Consorzio che non intendono più aderire alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento degli animali morti per mortalità ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta del 29 maggio 2014 ha deliberato che l’allevatore che intenda esercitare tale opzione debba inoltrare al Consorzio, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2014, una comunicazione di non adesione per l’anno 2015 alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento degli animali morti per mortalità ordinaria.

In assenza di comunicazioni pervenute entro tale termine ogni allevatore consorziato risulterà aderente per l’anno 2015 alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento ordinario, usufruendo del consueto servizio di smaltimento attraverso denuncia al Call Center Smaltimenti e beneficiando del premio assicurativo agevolato dai contributi pubblici regionali nell’entità che sarà fissata dalla Giunta Regionale in occasione dell’approvazione del Programma annuale di attività del Consorzio per l’anno 2015.

Poiché la Legge e lo Statuto pongono in capo al Consorzio l’onere dell’organizzazione del sistema regionale di smaltimento degli animali morti in allevamento, diventa essenziale effettuare da parte del Consorzio il monitoraggio dei flussi di smaltimento.

A tal fine gli allevatori che trasmetteranno le comunicazioni di non adesione si impegnano altresì a comunicare al Consorzio entro il termine del 28 febbraio 2015 le modalità alternative di smaltimento attivate e comunque conformi alla normativa sanitaria ed ambientale vigente, consapevoli che i costi di smaltimento dell’anno 2015 saranno totalmente a loro carico.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici del Consorzio al telefono telefonico 011/4326084 o al fax 011/4326085 o all’e-mail [info@cosmanpiemonte.it](mailto:info@cosmanpiemonte.it) oppure all’indirizzo PEC [cosman@pec.cosmanpiemonte.it](mailto:cosman@pec.cosmanpiemonte.it).

Torino, 2 settembre 2014